



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

| | |
|---|----------------------------|
| Codice ente 10708 5 | ADUNANZA del 22.05.2020 |
| DELIBERAZIONE N. 6 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> | |

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di maggio alle ore 21.00 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio comunale con proprio Decreto in data 14/05/2020 n. 13 si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto. All'appello risultano:

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| AIOLFI PAOLO | | Presente |
| REDEMAGNI DAVIDE | | Presente |
| ARMANNI MONICA | | Presente |
| BERTONI EDOARDO | | Presente |
| FUSAR BASSINI MICHAEL | | Assente |
| TOVAGLIERI MARIO | | Presente |
| CARELLI NOEMI ARMIDA | | Presente |
| TACCA CRISTIAN | | Presente |
| DE GAUDENZI MAURO | | Presente |
| GERMANI EMANUELE | | Presente |
| AIOLFI DORIANO | | Presente |
| ROSSINI VALENTINA | | Presente |
| FONTANA GAIA | | Presente |

Totale presenti 12
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. AIOLFI PAOLO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA l'argomento il Sindaco.

discussione : . omissis... gli interventi in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta, conservati agli atti nell'ufficio segreteria e videoregistrazione salvati sul server del Comune ai sensi dell'art. 1 - comma 3 del Regolamento per la disciplina delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale "" la registrazione o videoregistrazione della seduta conservata agli atti comunali per almeno 10 anni costituisce atto amministrativo ai sensi dell'art. 22 primo comma lett. d) della Legge 241/90 e pertanto sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione cartacea.""

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Bertoni Edoardo, che relaziona l'argomento di cui all'oggetto;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 4,5 per mille per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (massimo una per le categorie C/2, C/6 e C/7);
- 2) aliquota 9,0 per mille per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dagli immobili in categoria D/5);
- 3) aliquota 9,0 per mille per le aree fabbricabili;
- 4) aliquota 9,0 per mille per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti;
- 5) aliquota 9,5 per mille per gli immobili in categoria D/5;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 1,5 per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 4,5 per mille;
- 2) aliquota 1,0 per tutti gli altri immobili, fabbricati e aree fabbricabili assoggettati ad aliquota IMU del 9 per mille;

- 3) aliquota 1,0 per mille per gli immobili in categoria D5 assoggettati ad aliquota IMU del 9,5 per mille;
- 4) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO CHE per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 816.700,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 159.067,54;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. aliquota 6,0 per mille per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (massimo una per le categorie C/2, C/6 e C/7);
2. aliquota 10,0 per mille per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dagli immobili in categoria D/5);
3. aliquota 10,0 per mille per le aree fabbricabili;
4. aliquota 9,00 per mille per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti;
5. aliquota 10,5 per mille per gli immobili in categoria D/5;
6. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

7. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 astenuti (GERMANI EMANUELE, AIOLFI DORIANO, FONTANA GAIA ROSSINI VALENTINA), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

A) DI APPROVARE:

- Le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 1. aliquota 6,0 per mille per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (massimo una per le categorie C/2, C/6 e C/7);
 2. aliquota 10,0 per mille per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dagli immobili in categoria D/5);
 3. aliquota 10,0 per mille per le aree fabbricabili;
 4. aliquota 9,0 per mille per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti;
 5. aliquota 10,5 per mille per gli immobili in categoria D/5;
 6. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 7. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
- Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Sono altresì considerate abitazioni principali:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola

abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli;

B) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

C) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 astenuti (GERMANI EMANUELE, AIOLFI DORIANO, FONTANA GAIA ROSSINI VALENTINA), resi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Paolo Aiolfi

Il Segretario Comunale
Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Bagnolo Cremasco, lì 23.06.2020

La suesposta deliberazione:

-ai sensi dell'art 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e registrata al n. 87 reg;

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, 3° e 4° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Bagnolo Cremasco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22.05.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

VISTA la delibera in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Il responsabile del Servizio
Aiolfi dott.ssa Sabina

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Il responsabile del Servizio
Aiolfi dott.ssa Sabina

Bagnolo Cremasco, lì 22.05.2020